



FEDERAZIONE DIRPUBBLICA

Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti
e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie

ADERENTE ALLA CONFEDIR

Il Segretario Generale

Al prof. Elsa Fornero,
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con
delega alle Pari Opportunità
Via Veneto, 56 – 00167 Roma

e p.c.

Al sen. Mario Monti
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370
00187 Roma

Illustrissima e gentilissima signora,

Le premetto che ho già fatto presente al *sig. Presidente del Consiglio dei Ministri*, che la federazione DIRPUBBLICA/CONFEDIR rappresenterà al Governo, volta per volta, durante lo svolgersi dell'attività politica, tutte le gravi problematiche che soffocano il pubblico impiego italiano ostacolando quel rigoroso e responsabile esercizio delle pubbliche funzioni che la Costituzione prevede, in special modo, agli articoli 97 e 98. Tale iniziativa, che non costituisce una rivendicazione sindacale propriamente detta, vuole essere, invece, un contributo al corretto ed efficace funzionamento delle varie Amministrazioni pubbliche. Sono state già trattate, infatti, questioni riguardanti l'**ordinamento**, il **governo** e il "**clima di lavoro**" sia degli **uffici dell'Agazia delle Entrate**, sia degli **uffici giudiziari**, con due distinti interventi del 21/11/2011 e del 01/12/2011.

Ciò detto, Le riferisco che ho seguito, con attenzione e sommo piacere, il Suo intervento alla conferenza stampa di domenica sera su canale LA7, durante il quale ho potuto ammirare nella persona di un ministro, cosa inusitata, diverse e toccanti caratteristiche umane, nella loro più sincera e spontanea espressione.

Nell'essere concorde con Lei sulla drammaticità della situazione generale del Paese, desidero porre alla Sua attenzione una circostanza, relativa alla delicata questione delle pensioni, che nel contesto assume la natura di un vero e proprio paradosso.

Durante questa legislatura è stato emanato il decreto legge 25/06/2008, n. 112 (convertito con legge 06/08/2008, n. 133) che al comma 11 dell'art. 72 stabilisce che "...le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹,

¹ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001). **Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.** OMISSIS **Comma 2.** Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agazia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie [... FISCALI ...] di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

DIRPUBBLICA

(Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie)

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma

Tel.: 06/5590699; Fax: 06/5590833 - Web Site: www.dirpubblica.it - E-Mail: info@dirpubblica.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

possono risolvere” unilateralmente il rapporto di lavoro con il proprio Personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità **contributiva**. Detta **“possibilità”**, che originariamente era prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011, è stata poi prorogata per gli anni 2012, 2013 e 2014 con il comma 16 dell’articolo 1 del decreto legge 13/08/2011, n. 138 (convertito con la legge 14/09/2011, n. 148).

Ebbene, quel “*..possono risolvere*”, di dubbia costituzionalità, è stato tradotto in “*..a loro arbitrio risolvono ...*”, così è accaduto che molte Amministrazioni hanno licenziato funzionari, dirigenti dello Stato, delle Asl, dei Comuni, medici ospedalieri, maestri elementari e docenti di scuole superiori, con un’età anagrafica oscillante da 55 a 60 anni, in regime di piena dissociazione con la tendenza di aumentare la permanenza in servizio dei lavoratori dipendenti, disperdendo preziose professionalità e dilapidando un immane patrimonio pubblico. In questa **“meritoria”** opera di demolizione morale del lavoro pubblico si sono, particolarmente, distinti: l’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le prime hanno fatto spazio per distribuire incarichi dirigenziali illegittimi (la Sezione II del TAR Lazio con sentenza 01/08/2011, n. 6884, ha dichiarato la nullità di 767 incarichi dirigenziali su 1143 posizioni in organico), nel MIUR è stata realizzata una doppia parzialità, in quanto la falce si è abbattuta fra il Personale docente e ATA delle Scuole, esente la dirigenza scolastica e gli uffici amministrativi.

Il Sindacato che ho l’onore di rappresentare ha fatto tutto il possibile per contrastare detto fenomeno instaurando due distinti filoni di contenzioso presso il Tribunale di Roma (sezioni lavoro) per la violazione della disciplina antidiscriminatoria di cui alla direttiva 2000/78/CE (attuata in Italia con D.lgs 09/07/2003, n. 216), in cui è incorsa la normativa interna di cui al citato art. 72, co. 11, D.L. n. 112/2008, così come concretamente attuata sia dall’Agenzia delle Entrate, sia dal MIUR. Nel primo caso, durante la fase cautelare, si è venuta a realizzare, ad opera della Giurisdizione, una violazione degli artt. 6, § 1, e 13, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla lesione del diritto della Dirpubblica ad ottenere l’esame ed una decisione sul reclamo, diritto compromesso dall’errore commesso dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, che, con ordinanza del 16 giugno 2009, ha declinato la propria competenza, invece attribuita dall’art. 669-terdecies c.p.c., fatto per il quale si è ora dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel secondo caso, terminata la fase cautelare, martedì 13 dicembre 2011, si discuterà del merito di fronte alla Sezione Lavoro del Tribunale civile di Roma.

Premesso tutto ciò, Le chiedo di fare presentare in Parlamento da parte del Governo, degli emendamenti alla recente manovra finanziaria con i quali si possa ottenere l’abrogazione delle norme in questione, palesemente in conflitto con le recenti disposizioni in materia pensionistica da Lei stessa predisposte, con la possibilità di reintegro per coloro che hanno subito l’applicazione.

Nella speranza di ricevere ascolto in una delle materie più delicate fra quelle cui si è dovuta occupare la Federazione DIRPUBBLICA, caratterizzata da numerose implicazioni di carattere morale, Le porgo gli auguri ed i saluti della Segreteria Nazionale DIRPUBBLICA/CONFEDIR e quelli miei personali e cordialissimi.

Roma, 9 dicembre 2011

Giancarlo Barra



Emendamento n. 1

Articolo.....

All'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- **Al comma 1 le parole “anzianità massima contributiva di 40 anni” sono sostituite dalle seguenti “dell'età massima per il conseguimento della pensione di vecchiaia”;**
- **Il comma 11 é abrogato.**

Relazione

Le disposizioni di cui ai commi 1 ed 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 prevedevano forme di esonero a richiesta degli interessati nonché di estromissione dal lavoro per volontà delle pubbliche amministrazioni. In ambedue i casi il riferimento, sia pure con effetti differenti, viene fatto al raggiungimento dei quaranta anni di contribuzione. Le predette disposizioni, inizialmente previste per il periodo 2009, 2010 e 2011, sono state prorogate anche agli anni 2012, 2013 e 2014 per cui, alla luce della evoluzione del sistema pensionistico che da ultimo pare delinearsi in maniera sempre più netta, esse non paiono più attuali ed anzi sono da ritenere in aperta contraddizione con l'auspicato allungamento della vita lavorativa.

In tutta evidenza, infatti, il nuovo assetto del sistema pensionistico che si va delineando, che pone quale meta finale la definitiva acquisizione del metodo contributivo, rende del tutto obsolete e fuori da ogni logica le predette disposizioni.

Con il presente emendamento, pertanto, si propone che esse vengano modificate, sia adeguando il comma 1 per renderlo almeno funzionale alle esigenze di un sistema contributivo per coloro che erano ormai vicini alla meta del pensionamento, sia abrogando il comma 11, che, ove applicato, si tradurrebbe ormai in un vero e proprio licenziamento senza diritto a pensione per coloro che ne fossero destinatari. Quanto precede non senza tacere delle diverse problematiche che l'applicazione indiscriminata del già richiamato comma 11 hanno creato in specifici ambiti della pubblica amministrazione e, per prima, in quella fiscale laddove le agenzie delle entrate e del territorio hanno interpretato la facoltà loro concessa come un vero e proprio obbligo di legge. Analoghe problematiche sono state poi riscontrate nell'ambito del settore dell'istruzione.

Emendamento n. 2

Articolo.....

1. Il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto unilateralmente in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni di età anagrafica inferiore a 65 anni è reintegrato, a semplice domanda, nel rapporto e nella precedente sede di lavoro qualora l'Amministrazione pubblica, alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, non abbia preliminarmente ed in modo formale accertato l'esistenza di una eccedenza di organico nelle qualifiche interessate, ponendo in essere adeguate procedure di mobilità.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano d'ufficio qualora vi sia contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro: le stesse disposizioni non si applicano qualora siano state corrisposte, a qualsiasi titolo, forme di incentivo economico in favore del personale il cui rapporto di lavoro è stato risolto ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Relazione

La norma non comporta spese, poiché si tratta di rioccupare i vuoti d'organico che sono stati determinati, senza una reale motivazione ed in violazione della normativa comunitaria antidiscriminazione .senza alcun beneficio economico per le Amministrazioni ed addirittura ponendo a carico del sistema pensionistico nuovi oneri .

E' palese, poi, la violazione dell'art. 3, comma 1, Cost. in quanto, dalla "risoluzione forzosa del rapporto di lavoro" restano esclusi i magistrati, i professori universitari (art. 72, comma 11, legge 133/2008) e i dirigenti medici di strutture complesse (art. 17, comma 35 novies, legge 102/2009. Ancora in tema di costituzionalità, il fatto che sia stata prevista una scadenza della norma (2014) determina un' ulteriore lesione in quanto, a parità di condizioni, sussisteranno soggetti diversamente trattati dall'Ordinamento, a seconda dell'epoca in cui si sono realizzati i presupposti (durante o dopo il 2009-2014).

Il citato comma 11, inoltre, è in contrasto con la Direttiva 2000/78Ce e il D.Lgs. 9/7/03 n. 216, in forza dei quali le differenze di trattamento in ragione dell'età devono essere giustificate da una finalità legittima.

L'attuazione, infine, del comma 11 non ha comportato alcun miglioramento per le Amministrazioni, in quanto, in nessun caso, fra quelli monitorati (Agenzie del Territorio e delle Entrate, Scuola) si versava in una condizione di eccedenza d'organico né, d'altra parte, in dette realtà, erano state preventivamente esperite procedure di mobilità. In definitiva il sistema pensionistico è stato appesantito di oneri impropri e le stesse amministrazioni pubbliche che hanno utilizzato la norma temporanea non hanno realizzato economie reali nei casi in cui si sia proceduto soltanto ad una forma di sostituzione del personale già in servizio con nuovo personale ovvero con avanzamenti economici di coloro che per motivi anagrafici o altro non rientravano nella norma transitoria in questione.

Oltre al vulnus dei diritti dei lavoratori si è creata, quindi, una potenziale perdita economica per l'amministrazione pubblica in senso complessivo e non parziale che almeno in parte potrebbe

essere sanato riducendo la spesa pensionistica artificiosamente creata e prolungando il legittimo diritto al lavoro degli interessati.

Tutto ciò senza considerare l'enorme mole di contenzioso del lavoro, in corso su tutto il Territorio nazionale, che, fra gli altri effetti negativi, ha ulteriormente appesantito il già deficitario sistema GIUSTIZIA.